

Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo di Villa di Serio

Via Dosie n. 6 24020 Villa di Serio (BG) tel. ☎ 035.66.24.08 fax. ☎ 035.66.80.06

Scuola Primaria di Villa di Serio – Pradalunga – Cornale
Scuola Secondaria di primo grado di Villa di Serio – Pradalunga

www.icvilladiserio.edu.it e-mail: bgic890008@istruzione.it

posta certificata: bgic890008@pec.istruzione.it

C.F.: 95118740166 Codice Meccanografico: BGIC890008



REGOLAMENTO USO DISPOSITIVI ELETTRONICI

Delibera n° 39 del Collegio dei Docenti del 09.01.2024

Delibera n° 140 del Consiglio di Istituto del 25.01.2024

La regola generale è che qualsiasi regolamento scolastico sull'uso dei dispositivi elettronici a scuola non può andare in contrasto con le norme giuridiche esistenti poiché i regolamenti scolastici sono delle mere istruzioni amministrative interne che non hanno la forza di derogare alla legge ordinaria.

Non si può, quindi, vietare a studentesse e studenti di portare dispositivi elettronici (telefono cellulare, smartphone, smartwatch, tablet, macchine fotografiche, videocamere e altri dispositivi elettronici) purché vengano tenuti spenti all'interno dello zaino.

E', invece, assolutamente vietato l'uso dei suddetti dispositivi elettronici all'interno dei plessi scolastici e delle pertinenze in quanto fonte di disturbo per le lezioni e di distrazione per studentesse e studenti.

In caso di non ottemperanza e di conseguente utilizzo di un dispositivo elettronico, il docente è tenuto a sanzionarne l'uso improprio in attuazione del regolamento scolastico di disciplina (Altre infrazioni - Tab. D), specie se il dispositivo arreca disturbo allo svolgimento della lezione, con annotazione di nota disciplinare sul registro di classe. La studentessa o lo studente sanzionati sono obbligati a spegnere il dispositivo elettronico impropriamente utilizzato e posizionarlo sulla cattedra dell'insegnante; potranno recuperarlo soltanto alla fine delle lezioni.

Se l'alunno venisse sorpreso ad effettuare foto, video, registrazioni audio, ecc., lesive della privacy sarà sanzionato in attuazione del regolamento scolastico di disciplina (Infrazioni molto gravi - Tab. C).

Anche se il docente è pubblico ufficiale, non è tenuto, in caso di inosservanza di regolamento d'istituto, a sequestrare (anche per un periodo limitato) il dispositivo elettronico di studentesse e studenti. Si rischia una denuncia per appropriazione indebita ex art. 646 Cod. Pen., ma anche eccesso di potere/abuso d'ufficio.

Perquisizioni personali e reali (sulle cose) possono essere effettuate nel nostro ordinamento solo dall'autorità giudiziaria con facoltà per l'interessato di farsi assistere da un avvocato. Compie illecito l'insegnante che ispeziona gli zaini, o che intima all'alunno di consegnargli il cellulare per verificare cosa stesse scrivendo o perché ne faceva uso durante la lezione.

Il Garante della Privacy ha precisato che i dispositivi elettronici sono considerati oggetti personali privati su cui non possono estendersi le indagini ispettive dei docenti senza che questo comporti una lesione dell'altrui riservatezza.

I dispositivi elettronici (telefono cellulare, smartphone, smartwatch, tablet, macchine fotografiche, videocamere e altri dispositivi elettronici) potranno essere utilizzati all'interno dei plessi scolastici e delle pertinenze soltanto se il docente ne consente l'uso per motivi didattici.

Ferme restando le norme sul rispetto della privacy, essendo prevista dalla legge 170/2010 per gli alunni con diagnosi di DSA la possibilità di registrare le lezioni, sarà il singolo Consiglio di Classe a deliberare l'autorizzazione, in presenza di richiesta dei genitori. Le registrazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per fini didattici e non dovranno essere in nessun caso divulgate. I genitori della classe saranno preventivamente informati dell'utilizzo del registratore.

Qualora, durante lo svolgimento delle attività didattiche, vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, la studentessa o lo studente potrà utilizzare il telefono presente nel plesso scolastico; potrà adoperare il proprio telefono cellulare/dispositivo elettronico soltanto previa autorizzazione del docente o del personale preposto.

Le attività extracurricolari (uscite, visite didattiche, viaggi d'istruzione, attività sportive, ecc.) sono "attività didattica" a tutti gli effetti; quindi, è preferibile non portare dispositivi elettronici in quanto disturbanti e/o distraenti dall'attività in corso.

Qualora, a seguito di accordo tra i genitori degli studenti partecipanti all'attività e i docenti accompagnatori, vengano portati, devono essere utilizzati, in modo consapevole e indispensabile, soltanto durante le attività (previa autorizzazione del docente) e dopo la cena. Dovranno sempre essere tenuti spenti durante il viaggio e durante la notte salvo che vi fossero urgenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie; in tal caso la studentessa o lo studente potrà utilizzare il proprio telefono cellulare/dispositivo elettronico, previa autorizzazione del docente.

In caso di non ottemperanza e di conseguente utilizzo di un dispositivo elettronico, il docente è tenuto a sanzionarne l'uso improprio in attuazione del regolamento scolastico di disciplina (Altre infrazioni - Tab. D).

Se, durante le attività extracurricolari, l'alunno venisse sorpreso ad effettuare foto, video, registrazioni audio, ecc., lesive della privacy sarà sanzionato in attuazione del regolamento scolastico di disciplina (Infrazioni molto gravi - Tab. C).

Chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati - tramite internet o MMS - anche al di fuori degli spazi scolastici, va incontro a multe che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy oltre alle sanzioni disciplinari che spettano alla scuola. Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

Naturalmente anche la pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione - laddove necessaria - da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei...) può configurarsi come infrazione.

Il divieto di usare il telefono cellulare/dispositivo elettronico durante le attività di insegnamento vale anche per il personale docente ed ATA, come previsto con circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998.